SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 3 novembre 2006.

Elenco riepilogativo di norme europee armonizzate, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, concernente l'attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas.

06A10143

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2006, n. **283.**

Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la XIV disposizione transitoria della Costituzione, che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ed, in particolare, l'articolo 2 che istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino;

Considerato il grave dissesto finanziario della predetta Fondazione, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 277 del 2004;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che la scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 277 del 2004 impedisca, in ragione delle eventuali azioni promosse dai creditori, il completamento dell'opera di risanamento finanziario già avviata, nonché di fornire un corretto canone ermeneutico dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, relativo al trasferimento alla menzionata Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dello stesso Ente e suoi successori.

3. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

TURCO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0306

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. **284.**

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in vigore;

Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;

Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.

2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006.

5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.

6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PARISI, *Ministro della difesa*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

TURCO, *Ministro della salute*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.

— Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per il comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 308 del 2004 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 170 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 170 *(Norme transitorie).* — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all'art. 66 del presente

decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisce la relativa disciplina.

3. Ai fini dell'applicazione della Parte terza del presente decreto:

a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;

b) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;

c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;

d) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;

e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;

f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;

g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;

h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;

i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;

l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.

4. La Parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;

i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;

m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;

n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;

o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato 1;

r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della Parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'art. 121.

6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.

7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della Parte terza del presente decreto.

8. Dall'attuazione della Parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della Parte terza del presente decreto.

10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.

11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175.

12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

14. In sede di prima applicazione, li termine di centottanta giorni di cui all'art. 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della Parte terza del presente decreto.».

— Gli articoli 159, 160 e 207 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 159 *(Autorità di vigilanza sulle risono idriche e sui rifiuti).*».

«Art. 160 *(Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza).*».

«Art. 207 *(Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti).*».

— Si riporta il testo dell'art. 224, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 224 *(Consorzio nazionale imballaggi).* — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garan-

tire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2. Entro *dodici mesi* dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto ai princìpi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera *a)*, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 225;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera *h)*, ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato *E* alla Parte quarta del presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la quota del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero;

f) garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per la raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera *b)*, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera *b)*, anche definendone gli ambiti di applicazione;

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi, alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;

m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui all'art. 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'art. 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti ditali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.

5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (PI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera *b)*, da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'art. 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'art. 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera *h)*, sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

8. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223 in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantità e tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della ulteriore utilizzazione del contributo, il CONAI stipula, con i soggetti di cui all'art. 223, accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. È fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui all'art. 223 di adottare uno specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo.

9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla Parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.

10. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive.

11. Al consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, e 223.

12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive può determinare con proprio decreto l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei

rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera *b)*, a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal CONAI e uno o più dei soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, o uno o più consorzi di cui all'art. 223 non vi aderiscano o non concludano con le competenti amministrazioni pubbliche, che lo richiedano, le convenzioni locali per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite dall'accordo concluso con il CONAI, il CONAI medesimo può subentrare a tali soggetti nella conclusione delle convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'art. 220.

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art. 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'allegato *E* alla Parte quarta del presente decreto.».

06G0303

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2006.

Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione dal Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzione del Dipartimento della protezione civile»;

Considerato che le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile sono venute progressivamente ad arricchirsi di nuove competenze che non trovano compiuta corrispondenza nella struttura organizzativa delineata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001;

Ravvisata pertanto, l'esigenza di una razionalizzazione dalla predetta struttura organizzativa, attraverso l'introduzione di opportune modifiche ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto dell'esperienza applicativa *medio tempore* intervenuta;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Dipartimento della protezione civile)*. — 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento provvede inoltre a:

a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-

enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il Dipartimento si articola in non più di nove uffici ed in non più di quarantatre servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico e di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un consulente — dirigente generale — che opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento».

Art. 2.

Il capo Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e può sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata.

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

a) Ufficio I	previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali;
b) Ufficio II	previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici;
c) Ufficio III	valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza;
d) Ufficio IV	gestione delle emergenze;
e) Ufficio V	risorse tecnologiche, ricerca e innovazione;
f) Ufficio VI	volontariato relazioni istituzionali e internazionali;
g) Ufficio VII	grandi eventi, formazione e cultura di protezione civile;
h) Ufficio VIII	bilancio e risorse umane;
i) Ufficio IX	attività aeronautica.

2. L'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio per la rete dei centri funzionali e per i presidi territoriali;

b) servizio rischio vulcanico;

c) servizio rischio idro-geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;

d) servizio rischio incendi boschivi;

e) servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica.

3. L'Ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio rischio sanitario;

b) servizio rischio ambientale;

c) servizio salvaguardia dei beni culturali;

d) servizio rischio industriale, energetico, nucleare e dei trasporti;

e) servizio tecnico logistico e gestione dei materiali e dei mezzi.

4. L'Ufficio III - Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio valutazione del rischio sismico, sviluppo della conoscenza e della ricerca sismica;

b) servizio valutazione della vulnerabilità e normativa tecnica;

c) servizio gestione degli eventi, formazione tecnica e divulgazione della conoscenza;

d) servizio monitoraggio del territorio e la gestione delle banche dati;

e) servizio attività ed opere post-emergenza, coordinamento dei comitati di rientro, sicurezza.

5. L'Ufficio IV - Gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio metodologie, procedure e pianificazione di emergenza;

b) servizio gestione delle emergenze e unità di crisi;

c) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (Si.Ste.Ma.) ed emergenze marittime (COEMM).

6. L'Ufficio V - Risorse tecnologiche, ricerca e innovazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio sviluppo dei sistemi informativi e cartografia;

b) servizio telecomunicazioni;

c) servizio studi, ricerche e analisi statistiche;

d) servizio monitoraggio degli interventi e innovazione organizzativa.

7. L'Ufficio VI - Volontariato, relazioni istituzionali e internazionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio volontariato;

b) servizio relazioni internazionali;

c) servizio rapporti con le autonomie e gli enti locali.

8. L'Ufficio VII - Grandi eventi, formazione e cultura di protezione civile, si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale:

a) servizio pianificazione e gestione grandi eventi;

b) servizio comunicazione, sviluppo delle conoscenze e gestione dei rapporti con il servizio civile;

c) servizio formazione del personale e dei livelli territoriali competenti;

d) servizio gestione dalla Rete radio nazionale.

9. L'Ufficio VIII - Bilancio e risorse umane, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio gestione ed organizzazione del personale;

b) servizio politiche contrattuali;

c) servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni;

d) servizio affari finanziari;

e) servizio relazioni con il pubblico e segreteria organi collegiali.

10. L'Ufficio IX - Attività aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio coordinamento aereo unificato;

b) servizio sicurezza del volo, addestramento del personale navigante e vigilanza delle attività aeree dipartimentali;

c) servizio tecnico-amministrativo-contrattuale della flotta aerea.

11. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

1) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;

2) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrali amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, è preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale;

3) il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

4) i seguenti servizi di livello dirigenziale:

servizio di segreteria particolare;

servizio di segreteria tecnica ed incarichi speciali;

servizio ispettivo;

servizio controllo interno;

servizio stampa ed informazione.

Art. 4.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile».

Roma, 23 ottobre 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 88

06A10682

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3552).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del 22 agosto 2006 del sindaco di Assisi (Perugia);

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3546 del 12 ottobre 2006, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania»;

Vista la nota n. 2161 in data 11 agosto 2006 del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006 e n. 3529 del 30 giugno 2006;

Vista la nota del generale Roberto Jucci - commissario delegato del 13 settembre 2006;

Vista la nota del presidente della giunta della regione Campania del 19 ottobre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3433 del 13 maggio 2005, recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici avvenuta all'interno dello stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano nel comune di Spoleto (Perugia);

Vista la nota del 27 settembre 2006 del commissario delegato per la situazione di criticità di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3433 del 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006, gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

Visto l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, è prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 dicembre 2002, n. 3260;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai fini di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004 e n. 3492 del 30 gennaio 2006, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Vista la nota n. 593 del 2005 del presidente della regione Puglia - commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza di protezione civile n. 3323 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le note del 28 settembre 2006 del presidente della regione Puglia - Commissario delegato e del 28 ottobre 2006 del dirigente della struttura commissariale con le quali si chiede la proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 30 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;

Viste le note del 27 gennaio, 24 marzo e 16 giugno 2006 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa»;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata ordinanza di protezione civile n. 3410 del 2005, disciplinante il compimento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzati dagli immigrati clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa, ponendo a carico dell'Agenzia delle dogane i relativi oneri sui fondi all'uopo richiamati dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2003;

Considerato che, nell'ambito del contesto emergenziale di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile, e nelle more che vengano trasferite le occorrenti risorse finanziare al commissario delegato da parte dell'Agenzia delle dogane, occorre procedere con l'urgenza del caso alla rimozione e smaltimento delle imbarcazioni e dei relitti utilizzati dagli immigrati clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Vista la nota n. 7198 del 2 ottobre 2006 del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed in particolare l'art. 21 della medesima;

Vista la nota del 27 settembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;

Vista la nota n. 1746/VARIE/11799 del 13 ottobre 2006 dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei "XVI Giochi del Mediterraneo" del 2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, n. 3271 del 12 marzo 2003;

Considerato che, a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3184/2002, nel territorio della regione Puglia la competenza ordinaria per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di rifiuti speciali e speciali pericolosi è già rientrata in capo alle amministrazioni competenti in via ordinaria;

Ritenuto utile e necessario continuare ad assicurare in capo alla competenza commissariale il mantenimento delle attività di pianificazione in materia di gestione rifiuti, di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei soli rifiuti urbani, nonché di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati;

Viste le note del presidente della regione Puglia - commissario del 31 agosto 2006 e n. 6396 dell'11 ottobre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° settembre 2006, recante «Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

Vista la nota dell'assessore alla protezione civile della giunta regionale dell'Abruzzo del 17 ottobre 2006;

Vista la nota del prefetto di Teramo - commissario delegato del 25 ottobre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei pro-

dotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva del 14 luglio 2005, n. 3447, nonché l'ulteriore del 25 gennaio 2006;

Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° giugno, del 10 agosto e del 16 ottobre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, con la quale, lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 30 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005, con la quale, lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 30 aprile 2006;

Visto l'art. 39-*duodecies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 30 novembre 2006;

Vista la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, con la quale si rappresenta l'esigenza di nominare in qualità di commissario delegato il vice presidente della giunta regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, recante dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio circostante il Golfo di La Spezia, in relazione all'affondamento della nave mercantile Margaret;

Considerata la necessità di effettuare accertamenti relativi allo stato di pericolosità della motonave Margaret e propedeutici a porre in essere gli eventuali interventi di messa in sicurezza ovvero di rimozione totale del relitto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006;

Considerato poi che in ordine alla definizione dei poteri di intervento del commissario delegato sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002 e n. 3455 del 5 agosto 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino della strada provinciale n. 249 sita nel territorio del comune di Assisi, in provincia di Perugia, interrotta in conseguenza della frana che interessa l'ex cava di Torgiovannetto, è assegnata alla regione Umbria la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 2.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 263 del 2006, per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo nell'espletamento delle attività previste dal decreto-legge n. 263 del 2006, è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, quattro contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. In ragione dell'enorme sovraccarico di lavoro a cui è sottoposto il personale dei Vigili del fuoco dei comandi provinciali della regione Campania impegnato in attività di spegnimento degli incendi causati dal mancato smaltimento dei rifiuti, è autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti dell'importo complessivo di euro 210.000,00, a valere sui fondi commissariali.

3. Ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un magistrato ordinario da collocarsi in posizione di fuori ruolo.

4. Al predetto magistrato è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 30% degli emolumenti allo stato in godimento.

5. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a carico delle risorse finanziare presenti nella contabilità speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

6. L'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 è soppresso.

7. L'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 è così sostituito: «6. Il commissario delegato è, altresì autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro ambientale anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano discariche o impianti in fase di esercizio, di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di selezione, autorizzati dal commissario delegato a seguito del decreto-legge n. 245 del 2005 convertito in legge n. 21 del 2006 ed a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri è posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti».

8. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. Il commissario delegato è autorizzato a compensare, con cadenza annuale ed a seguito di apposita verifica contabile, i crediti vantati dai comuni titolari delle quote di ristoro ambientale, ai sensi delle ordinanze di protezione civile indicate al comma 1, ed i crediti vantati ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, n. 3479, con i debiti maturati a carico dei predetti enti locali nei confronti del commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti dalla data del 16 dicembre 2005».

Art. 3.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508/2006 sono così sostituiti:

«3. Le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera *f)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, già decurtate delle spese di gestione sostenute dal Consorzio alto Sarno depurazione e delle somme fino ad oggi versate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania per la copertura dei costi relativi all'attività di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003.

4. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 3, decurtate delle somme da trasferire al soggetto gestore dell'ATO 3 ai sensi del comma 5, al successivo rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato, fino alla data del 13 aprile 2004, esonerando il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico da qualsiasi onere o incombenza derivante dall'erogazione delle predette somme ai soggetti beneficiari.

5. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, altresì, a trasferire al soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ATO 3 i proventi derivanti dal servizio di depurazione già riscossi dai comuni non tributari del sistema depurativo Alto Sarno fino alla concorrenza della somma complessiva pari ad euro 464.263,58, da destinare alla realizzazione, ad opera del commissario medesimo, del programma di interventi previsti dal piano d'ambito dell'ATO 3».

2. L'ultimo periodo dell'art. 10, comma 1, lettera *f)*, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004 è soppresso.

Art. 4.

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3433 del 13 maggio 2005, è corrisposto al commissario delegato - generale C.A. (aus.) Carmine Fiore un compenso mensile pari al 20% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata.

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006, le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2».

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa del Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prorogata, fino al termine degli stati di emergenza in premessa citati, l'efficacia delle disposizioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388. Per le medesime finalità all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 2 ottobre 2003, n. 3315, le parole «sette unità» sono sostituite dalle seguenti «nove unità».

2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3260 del 27 dicembre 2002 le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo art. 4 sono integrate con l'importo di euro 8.000.000,00. Tali risorse sono così destinate: quanto a euro 5.000.000,00 per il cofinanziamento delle reti idro-pluviometriche e radar; quanto a euro 1.500.000,00 per il cofinanziamento del potenziamento della rete niviometrica; quanto a euro 1.500.000,00 per il cofinanziamento dell'adeguamento dei sistemi di trasmissione dedicata delle reti idro-pluviometriche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 7.

1. Il presidente della regione Puglia è confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 2006, per provvedere all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto.

2. Il commissario delegato di cui al comma 1, al fine di consentire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna, è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che a causa degli eventi medesimi abbiano subito il decesso di un componente. Tali indennizzi sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a carico delle risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale del commissario delegato appositamente integrate dal Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. In considerazione della particolare situazione di criticità finanziaria in atto nel comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a euro 126.709,80 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse che saranno successivamente assegnate al medesimo comune.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 9.

1. Nelle more del trasferimento delle occorrenti risorse finanziare al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell'Agenzia delle dogane ed in ragione della necessità di consentire l'espletamento, con la massima urgenza, delle attività finalizzate alla rimozione e smaltimento delle imbarcazioni e dei relitti utilizzati dagli immigrati clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa, è assegnato, a titolo di anticipazione, al commissario delegato l'importo di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, all'art. 7, comma 9; all'art. 8, commi 3 e 4; all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10; agli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4; agli articoli 48 e 53, commi 2 e 4; all'art. 54, commi 1 e 2; all'art. 57, commi 2 e 5; agli articoli 63 e 65, comma 1; agli articoli 66 e 69, comma 3; agli articoli 78, 79, 80, 81, 82 e 86, commi 1, 2, 4, 7; agli articoli 95, 96, 114 e 118, commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; agli articoli 121 e 132, commi 1, 4 e 5; agli articoli 140, 141, 221 e 224, comma 1; all'art. 225, comma 1; all'art. 226, comma 3; agli articoli 229 e 234, comma 3 ultimo periodo; art. 238, comma 3; all'art. 239, commi 2 e 3; all'art. 253, comma *ter*, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tutte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 ancora applicabili alle sopra indicate disposizioni.

Art. 10.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 3, 11, 15, 28, 33, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 154, 155, 156, 241 e 243, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 11.

1. Per consentire il completamento delle iniziative poste in essere in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» e l'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco», destinatarie delle risorse finanziarie assegnate dalla delibera CIPE n. 35 del 22 marzo 2006, sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, secondo le modalità e procedure previste dalla legge n. 135 del 1990.

2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulla contabilità speciale n. 3143 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, intestata al Soggetto attuatore ex art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 e art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 2006.

3. Il soggetto attuatore a chiusura degli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 provvede a trasmettere un'apposita relazione al CIPE, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della salute.

4. L'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 è soppresso.

Art. 12.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza di protezione civile non è consentita la cumulabilità del contributo aggiuntivo da parte di un unico soggetto, anche se questo dovesse presentare contestualmente le caratteristiche previste dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427.

Art. 13.

L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 è soppresso.

Art. 14

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Puglia - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti e delle bonifiche della medesima regione Puglia, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, continua ad espletare, sino al termine dello stato di emergenza, con i poteri già attribuiti, i compiti di cui all'ordinanza n. 3184 del 22 marzo 2002, con particolare riferimento a quelli relativi:

al completamento ed alla integrazione della pianificazione regionale nel settore dei rifiuti e delle bonifiche;

al perfezionamento dell'organizzazione dei servizi territoriali di gestione unica dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale;

al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

all'adozione, in via esclusiva, delle ordinanze contingibili ed urgenti per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

alla realizzazione della bonifica e risanamento ambientale delle aree pubbliche e delle aree marine dei siti di interesse nazionale.

2. Le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3184 del 22 marzo 2002, sono integrate dalle seguenti disposizioni:

legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 9, 12 e 17, commi 1, 2 e 6, lettera *a)*, così come sostituito con la legge n. 248/2005, art. 11-*quaterdecies*, comma 9;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, art. 5;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 208, 209 e 210.

Art. 15.

1. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 2006 è così sostituito: «2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e nei limiti delle risorse disponibili un apposito programma per la realizzazione dei seguenti interventi:

paratia di supporto rifiuti ed impermeabilizzazione del fondo;

sistema di raccolta e convogliamento del percolato;

riabbancamento e sistemazione morfologica rifiuti sversati;

piazzale di servizio;

sistema di stoccaggio percolato;

realizzazione strada di servizio lato ovest;

canale di guardia monte discarica;

realizzazione pozzi duali percolato/biogas;

realizzazione sistema di copertura provvisorio».

Art. 16.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno, n. 3441 è aggiunto il seguente comma: «4. Il commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti, del territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe.».

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno, n. 3441 è aggiunto il seguente comma: «4. Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente ordinanza si provvede: nel limite di complessivi ulteriori euro 8.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

quanto ad euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006 per interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati del bacino del fiume Sacco e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° giugno 2006;

quanto ad euro 3.000.000,00 concernenti il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del decreto ministeriale n. 468/2001 e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2006.».

3. Al fine di consentire al commissario delegato l'espletamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile del 10 giugno 2005, n. 3441, del 14 luglio 2005, n. 3447 e del 25 gennaio 2006, adottate per fronteggiare l'emergenza in atto nel bacino del fiume Sacco, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo n. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopra citate devono intendersi così rettificate:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 11, 14, 15, 20, 21, dal 32 al 34, 37, 40, 41, 48, 53, da 55 a 57, da 62 a 68, da 70 a 72, da 75 a 77, da 80 a 84, da 86 a 88, da 90 a 93, 98, da 116 a 118, 122, 123, da 126 a 128, 132, 133, 141, 143, 144, 241, 243, e comunque nel rispetto delle direttive comunitarie n. 92/50, n. 93/36 e 93/37; e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004»;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, da 103 a 106, 108, 113, da 124 a 126, 191, 208, 214, 216 e da 239 a 253, ivi compresi gli allegati tecnici e le tabelle collegate.».

Art. 17.

1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 è abrogato e sostituito dal seguente: «1. Il dott. Giancarlo Moretton - vice presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002».

Art. 18.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare indagini ed accertamenti sul relitto della nave mercantile Margaret, affondata nelle acque antistanti il golfo di La Spezia, finalizzati alla messa in sicurezza ovvero alla rimozione totale del relitto. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 19.

1. All'art. 1, comma 1, ultimo punto dell'ordinanza di protezione civile n. 2986, del 31 maggio 1999 le parole «dell'art. 18, della legge 8 luglio 1986, n. 349», sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A10670

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2006.

Rettifica del decreto 3 ottobre 2006, relativo al riconoscimento, al sig. Tissoni Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 3 ottobre 2006 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito in Spagna dal sig. Tissoni Marco, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto: nella parte relativa all'art. 2) che il riconoscimento è subordinato al superamento di «una prova attitudinale scritta e orale» invece di «una prova attitudinale solo orale» ed inoltre alla lettera *a)* dell'allegato è stato scritto «la candidata per essere ammessa» invece di «il candidato per essere ammesso»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Tissoni Marco pervenuta in data 26 ottobre 2006;

Decreta:

Il decreto datato 3 ottobre 2006,con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna da Tissoni Marco, nato a Savona il 17 settembre 1956, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue:

la frase «una prova attitudinale scritta e orale» è sostituita dalla frase «una prova attitudinale solo orale» ed inoltre «la candidata per essere ammessa» e sostituita dalla frase «il candidato per essere ammesso».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 ottobre 2006.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A10473

DECRETO 8 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Breschi Godoy Leopoldo Jaime, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Breschi Godoy Leopoldo Jaime nato il 29 aprile 1958 a Valparaìso (Cile), cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» conseguito in Cile in data 28 settembre 1984 dalla «Pontificia Universidad Catolica de Chile» di Santiago (Cile) ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Chile» di Santiago (Cile) dal 27 dicembre 1984;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 28 luglio 2006;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere - sezione A settore civile ambientale» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Breschi Godoy Leopoldo Jaime, nato il 29 aprile 1958 a Valparaìso (Cile), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A10446

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 novembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 68.990 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 novembre 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo basi, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati B.O.T.) a centottantadue giorni con scadenza 31 maggio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei B.O.T. di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minino accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito dall'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori, in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 novembre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzate l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A10834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 2006.

Concessione della proroga del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca. (Decreto n. 39330).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 16 febbraio 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. Ammortizzatori e I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro);

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca; secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 28 giugno 2006, allegato al presente decreto, può essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca.

Art. 2.

Le parti concorderanno presso la direzione provinciale del lavoro di Lucca la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilità, i criteri e le modalità di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonché i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto.

Art. 3.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 3,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. - 3.2.3.1. - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 118

06A10577

DECRETO 2 ottobre 2006.

Concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori del settore portuale. (Decreto n. 39332).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto n. 37739 datato 3 gennaio 2006, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2006, reg. 1, foglio 133, con il quale è stata autorizzata, per l'anno 2005, la concessione della proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori portuali;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 10 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le OO.SS. dei lavoratori del settore portuale, nel quale è stata concordata la necessità di proseguire, anche per l'anno 2006, nell'utilizzo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni, purché i predetti soggetti:

se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali e marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge n. 84/1994;

se società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003, 2004 e 2005, assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare, per l'anno 2006, la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale,individuati nel verbale di accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2006.

Art. 2.

Il diritto all'indennità decade, nel corso dell'anno 2006, dal giorno in cui:

a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5 legge n. 84/1994) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1 lettera *b)* della legge n. 84/1994;

b) se società derivata dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera *b)* della legge n. 84/1994, assuma personale a tempo indeterminato.

Art. 3.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 8.000.000 di euro, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 5.

Le modalità di erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S. verranno determinate mediante decreto del direttore generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 120

06A10576

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)l622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 2 luglio al 3 luglio 2006 nella provincia di Vibo Valentia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, alle strutture aziendali e interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Vibo Valentia:

piogge alluvionali dal 2 luglio al 3 luglio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Pizzoni,

San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Soriano Calabro, Sorianello, Spadola, Stefanaconi, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10535

DECRETO 14 novembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Considerato che con la medesima decisione la Commissione UE ha ritenuto che gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 paragrafo I del Trattato;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dell'11 e 12 agosto in provincia di Mantova;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Mantova:

piogge persistenti dell'11 e 12 agosto - provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Gonzaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10536

DECRETO 14 novembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati e il supplemento di istruttoria tecnica in data 23 ottobre 2006, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 22 ottobre 2005 al 23 ottobre 2005, in provincia di Bari;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture ed infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Bari:

piogge alluvionali dal 22 ottobre 2005 al 23 ottobre 2005; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Bari, Loseto, Bitritto, Casamassima, Cassano Murge, Gruno Appula, Monopoli, Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle;

piogge alluvionali dal 22 ottobre 2005 al 23 ottobre 2005; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6, nel territorio dei comuni di Altamura, Bitritto, Cassano Murge, Grumo Appula, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10537

DECRETO 16 novembre 2006.

Modalità di apposizione del contrassegno per la costituzione di pegno sui prosciutti di Modena D.O.P.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 117 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata le denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto l'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, relativo alle funzioni con cui i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. ricevono, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio del Prosciutto di Modena ed è stato attribuito allo stesso l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di Modena»;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dall'art. 6-*bis* del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, con il quale è stata attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali, la competenza in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Considerato pertanto che, ai sensi della su citata normativa, la competenza sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata già attribuito all'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401, deve intendersi attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena in data 26 luglio 2006, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

1. Possono essere sottoposti a pegno tutti i prosciutti di Modena a denominazione di origine protetta in un momento qualsiasi della lavorazione purché successivo all'applicazione del sigillo imposto dal disciplinare di produzione.

2. Lo speciale contrassegno previsto all'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 401 consiste nel numero di lotto di produzione aziendale, mese ed anno di sigillatura applicato sulla cotenna delle cosce avviate alla produzione tutelata.

Art. 2.

1. Il creditore, contestualmente all'apposizione del contrassegno per la costituzione in pegno, provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, tutte le indicazioni ivi previste; nell'apposito spazio possono essere annotate le altre eventuali indicazioni concordate tra le parti.

2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio avrà cura di individuare i prosciutti sottoposti a pegno e di verificare che sugli stessi sia stato apposto il sigillo di cui al precedente art. 1, comma 1, ed il contrassegno di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale della operazione sui prosciutti costituiti in pegno avviene, secondo le modalità dell'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 401, mediante annotazione sul registro di cui all'art. 1 della citata legge.

Art. 4.

1. I registri di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1985 n. 401, sono conservati a cura del debitore, presso il laboratorio dove sono conservati i prosciutti in corso di lavorazione e sottoposti a pegno.

2. Tali registri devono essere, inoltre, annualmente vidimati da un notaio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO 1

REGISTRO

Il registro vidimato annualmente sarà costituito da singoli fogli contenenti ognuno le indicazioni di cui al seguente fac-simile:

Operazione n. Pag. n.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PEGNO		VARIAZIONI E ANNOTAZIONI
Data di costituzione		
Durata		
Importo originario		
Numero cosce suine		
Data del sigillo impresso a fuoco		
Estremi del verbale dell'organismo abilitato all'apposizione del sigillo		
Numero	Data	
Altri segni di identificazione		Data di estinzione

06A10629

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.A.M. Cooperativa edile attività miste piccola società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza n. 132/06 datata 3 maggio 2006 del Tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.A.M. Cooperativa edile attività miste piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale 05144970489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10563

DECRETO 14 novembre 2006.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Euroswiss Fiduciaria S.p.a.», in Roma, per effetto della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, disposta con D.D. 30 ottobre 2006, e nomina del commissario liquidatore.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il provvedimento del 20 giugno 1988, modificato in data 31 luglio 1995, con il quale la società «Euroswiss Fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 08053920586, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2006 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria rilasciata alla società «Euroswiss fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 08053920586, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «Euroswiss fiduciaria S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La società «Euroswiss fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 08053920586, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Gianpiero Macale, nato a Norma (Latina) il 12 marzo 1959, con studio in Latina, corso della Repubblica n. 283.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 14 novembre 2006

Il Vice Ministro: D'ANTONI

06A10630

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica al decreto 23 dicembre 2005 relativo a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società, di cui all'articolo 11 del decreto dell'8 agosto 2000, n. 593. Accordo di Programma Quadro Ricerca e Innovazione Tecnologica. Avvio dell'azione programmatica di Spin - OH Regione Siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297», e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto l'Accordo di Programma Quadro Ricerca e Innovazione Tecnologica del 14 giugno 2005, sottoscritto, ai sensi della ex delibera CIPE n. 17/2003, tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze che destina, tra l'altro, risorse finanziarie pari a € 1.442.264,00 al FAR, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 297/1999 per il sostegno dei progetti di ricerca ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 3005/Ric. del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2006, con il quale il progetto di ricerca 3/Sicilia /05 dal titolo «Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell'interazione tra attività di pesca e mammiferi marini (tecnologie elettroacustiche)» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 248.500,00;

Vista la nota, pervenuta al MUR il 13 luglio 2006, prot. 9945, da parte del proponente del progetto, con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione per svolgimento dell'attività di ricerca con EPR e/o Università e una proroga di sei mesi della data di inizio del progetto;

Viste le risultanze della commissione di cui all'art. 11 nella seduta del 19 luglio 2006;

Acquisito il parere del Comitato, nella seduta dell'11 ottobre 2006 in merito alle suddette richieste;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche: Progetto 3/Sicilia/05 - Società Daimar srl - Mazara del Vallo (Trapani) - Proponente Salvatore Mazzola.

Titolo progetto di ricerca: «Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell'interazione tra attività di pesca e mammiferi marini (tecnologie elettroacustiche).»

Rispetto a quanto decretato in data 23 dicembre 2005:

l'inizio dell'attività di ricerca viene prorogata al 10 luglio 2006;

viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le collaborazione con EPR e/o Università nella misura del 70% sulla ricerca industriale, pari a € 245.000,00, e il 45% sullo sviluppo precompetitivo, pari a € 49.500,00, per un totale di € 294.500,00 nella forma di contributo nella spesa.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. 3005/Ric del 23 dicembre 2005 risulta modificata in € 1.281.356,90.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10627

DECRETO 16 novembre 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 654.190,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 1/6

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Davide Anguita, Isosistemi S.r.l., Mac96 S.a.s. di C. Dambra e C.
- **Protocollo N.** 20 del 09/01/2006
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Strumenti innovativi general-purpose di data mining per business inteligence basati su metodi Kernel e statistica non parametrica
  - **Inizio:** 01/07/2006
    Durata Mesi: 36
- **Costituenda Società:** Smartware & Data Mining – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 09/01/2006

- **Costo Totale ammesso** **€ 420.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 322.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 98.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 322.000,00	€ 98.000,00	€ 420.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 322.000,00	€ 98.000,00	€ 420.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	60%	35%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a €	227.500,00

Progetto 4/6

- **Proponenti:** Elisabetta Agradi, Adriana Maggi, Paolo Ciana, Parco Tecnologico Padano S.r.l.
- **Protocollo N.** 6425 del 05/05/2006
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** TOP Cells – Modelli cellulari innovativi per la valutazione dell'attività biologica di composti di origine naturale
  - **Inizio:** 09/2006
    Durata Mesi: 24
- **Costituenda Società:** Top Cells S.r.l.
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 05/05/2006

- **Costo Totale ammesso** **€ 711.150,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 711.150,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 711.150,00	€	€ 711.150,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 711.150,00	€	€ 711.150,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	60%	

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 426.690,00

Art. 2.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 654.190,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2005 di cui alle premesse: sezione aree nazionali € 654.190,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10628

DECRETO 16 novembre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «CESIPC – Centro studi di psicoterapia cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 27 novembre 2001, con il quale l'istituto «CESIPc – Centro studi di psicoterapia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Roma e Padova un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova da via Pellizzo, 3, c/o Poliambulatorio Polispecialistico «Day Surgery S.r.l.» a via dei Borromeo, 16, c/o Istituto di Cultura Italo-Tedesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 ottobre 2006, trasmessa con nota prot. n. 677 del 2 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «CESIPc – Centro studi di psicoterapia cognitiva» abilitato con decreto in data 27 novembre 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Roma e Padova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Padova da via Pellizzo, 3, c/o Poliambulatorio Polispecialistico «Day Surgery S.r.l.» a via dei Borromeo, 16, c/o Istituto di Cultura Italo-Tedesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10619

DECRETO 16 novembre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grosseto un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001, con il quale l'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Grosseto, via Aurelia Nord, 22, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 gennaio 2006 trasmessa con nota n. 20 del 12 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grosseto, via Aurelia Nord, 22, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10623

DECRETO 16 novembre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPC)», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000; con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 ed il successivo decreto di rettifica in pari data, con il quale l'istituto «Centro studi di psicoterapia cognitiva», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Livorno, via della Madonna, 6, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 aprile 2006 trasmessa con nota n. 293 del 18 aprile 2006;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno via della Madonna, 6, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10624

DECRETO 16 novembre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Centro terapia cognitiva - Scuola di psicoterapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Monticello Brianza, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994 con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C.», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Como, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'Istituto «Centro terapia cognitiva – Scuola di psicoterapia cognitiva» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Como, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Monticello Brianza (Lecco), Strada Provinciale, 51, presso Villa Ratti, Cooperativa il Volo, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006 trasmessa con nota n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Centro terapia cognitiva – Scuola di psicoterapia cognitiva», è

abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Monticello Brianza (Lecco), Strada Provinciale, 51, presso Villa Ratti, Cooperativa il Volo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10625

DECRETO 16 novembre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Gestalt Firenze», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto «Gestalt Firenze» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Livorno, piazza 11 Maggio, 23/A, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 gennaio 2006 trasmessa con nota n. 20 del 12 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Gestalt Firenze», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno, piazza 11 Maggio, 23/A, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10626

DECRETO 17 novembre 2006.

Diniego dell'abilitazione, all'Istituto «ARPA – Scuola di psicoterapia dei disturbi narcisistici», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «ARPA – Scuola di psicoterapia dei disturbi narcisistici» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, via Savarè, 1 e via Fontana, 18, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 ottobre 2006, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la revisione della documentazione presentata evidenzia come la proposta si situi nell'ambito psicodinamico, riferendosi tuttavia soltanto ad una area psicopatologica (il narcisismo), definita in maniera onnicomprensiva ed estranea alle profonde differenziazioni metapsicologiche, diagnostiche e tecniche elaborate da vari autori nel corso del tempo.

La proposta della scuola appare quindi, dal punto di vista teoretico e scientifico, insufficientemente rappresentativa della realtà attuale. Conseguenza di quanto sopra affermato è la impossibilità di identificare uno specifico formativo nella sua operatività concreta. Il giudizio è quindi negativo;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «ARPA – Scuola di psicoterapia dei disturbi narcisistici» con sede in Milano, via Savarè, 1 e via Fontana, 18, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10620

DECRETO 17 novembre 2006.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «IPA – Istituto di psicodramma analitico – Plays», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,

successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «IPA – Istituto di psicodramma analitico – «Plays» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via della Lungara, 3 e via di S. Dorotea, 23 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 ottobre 2006, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la revisione della documentazione presentata evidenzia un tentativo di integrazione di vari modelli incentrati sullo psicodramma. Non appare tuttavia chiaro quale sia lo specifico modello su cui si basa la Scuola. Il progetto formativo, inoltre, appare completamente incentrato sulle competenze del proponente, che si fa carico della maggior parte delle attività pratiche, a fronte di un corpo docente numericamente esiguo, con competenze scientifico-professionali poco differenziate;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «IPA – Istituto di psicodramma analitico – «Plays» con sede in Roma, via della Lungara, 3 e via di S. Dorotea, 23, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10621

DECRETO 17 novembre 2006.

Diniego dell'abilitazione, all'Istituto «Scuola di psicoterapia psicodinamico – relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia psicodinamico – Relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna, via Scipione dal Ferro, 4, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 ottobre 2006, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la revisione della documentazione presentata evidenzia la natura eterogenea, e quindi aspecifica, del modello psicodinamico di riferimento. Analogamente, la documentazione presentata a sostegno della validità scientifica dell'indirizzo prescelto si riferisce genericamente alla letteratura sulle psicoterapie psicodinamiche. Non è quindi possibile evincere evidenze relative all'indirizzo teorico-pratico della scuola nella sua specificità. Appare infine evidente una ambiguità riguardante l'oggetto della formazione, che fonde in maniera confusiva la formazione psicoterapica e quella sessuologica;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia psicodinamico – relazionale» con sede in Bologna, via Scipione dal Ferro, 4, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A10622

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001): Schema idrico Basento Bradano - Tronco di Acerenza - Distribuzione III lotto. (Deliberazione n. 106/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, suppemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include nell'allegato 3 l'intervento denominato «Schema idrico Basento Bradano - tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario, stabilendo che di norma le richieste di finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma vengano corredate dallo schema sintetico, ma prevedendo la redazione della versione analitica per le opere per le quali questo Comitato stesso richieda supplementi di istruttoria;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la relazione istruttoria sul progetto preliminare dell'intervento «Schema idrico Basento Bradano - tronco di Acerenza, distribuzione III lotto», trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 22 febbraio 2006, n. 143, e nella quale si propone l'approvazione, con prescrizioni, del progetto stesso e il finanziamento per un costo di 104,500 milioni di euro;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 3 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Considerato che con nota 10 febbraio 2006, n. 126, il Commissario *ad acta* dalla Gestione attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole e forestali ha evidenziato la necessità di approfondimenti tecnici relativi alla progettazione preliminare del suddetto intervento, approfondimenti forniti dall'Autorità di Bacino della regione Basilicata con nota 14 febbraio 2006, n. 392/80B;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che propone di rinviare ad una successiva fase il finanziamento dell'intervento;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

1. sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato è inserito nello «schema idrico Basento Bradano» di cui al progetto speciale n. 14 della soppressa Cassa del Mezzogiorno, approvato dalla delegazione della Cassa stessa presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota 5 ottobre 1987, n. 56, e che di tale schema sono state nel frattempo eseguite principalmente tute le opere di accumulo e quasi tute le opere di adduzione, mentre sono state trascurate le opere di distribuzione;

che lo schema di cui sopra è stato sostanzialmente confermato, con qualche modifica, in sede regionale e che è stato in particolare previsto l'attrezzamento dei distretti irrigui A-T, G, B-V-M-S ricadenti nel territorio dei Consorzi di bonifica Vulture-Alto Bradano e Bradano-Metaponto;

che solo di recente è stata avviata la realizzazione di un primo lotto dell'attrezzamento irriguo nei territori di Acerenza, Oppido e Tolve (cioè parte dei distretti A, direttamente serviti dalla diga di Acerenza) e che, il 17 ottobre 2005, è stato approvato il «Piano stralcio di bacino relativo al bilancio idrico e al deflusso minimo vitale» da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della regione Basilicata, piano che fissa la superficie effettivamente irrigabile dei citati distretti in complessivi 27,458 ettari;

che gli interventi previsti nel progetto all'esame completano la linea di adduzione della risorsa idrica proveniente dagli invasi di Genzano e di Acerenza e dalla traversa di Trevigno e realizzano un primo stralcio di distribuzione irrigua nel distretto B nel territorio del citato Consorzio di bonifica Vulture-Alto Bradano;

che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

partitore con annesso torrino piezometrico presso l'invaso di Genzano;

galleria idraulica in pressione del diametro di 3200 mm lunga circa 4 km con portata massima di 10,8 mc/sec, galleria che rappresenta l'opera di maggior rilievo;

vasca di disconnessione idraulica, allo sbocco della galleria, con annesso torrino piezometrico;

casa di guardia;

condotte di adduzione alle 3 vasche di compenso del volume complessivo di 104.000 mc a presidio dei settori B1, B2-B3, B4 del comprensorio irriguo da servire;

reti di distribuzione irrigua su un'area complessiva di 4.584 ha;

sistema di telecontrollo;

che con nota 8 novembre 2005, n. 224491/7701, il Presidente della regione Basilicata ha dato incarico all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia (EPLI) di predisporre la progettazione preliminare dell'intervento «Schema idrico Basento Bradano - tronco di Acerenza, distribuzione III lotto»;

che il progetto preliminare in esame è stato trasmesso dalla regione Basilicata, in qualità di soggetto aggiudicatore, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre Amministrazioni interessate nonché agli Enti interferiti;

che il Presidente della regione Basilicata con nota 23 dicembre 2005, n. 261693/8002, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha espresso parere favorevole ai fini della localizzazione urbanistica delle opere;

che l'ufficio «Compatibilità ambientale» del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata, con nota 22 dicembre 2005, n. 260498-75AB, ha evidenziato che l'istruttoria relativa al procedimento della fase di screening si è conclusa con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione, pur se con prescrizioni;

che il Comitato regionale delle opere pubbliche del Dipartimento infrastrutture e mobilità della regione Basilicata, con parere 5 gennaio 2006, n. 356, ha giudicato il progetto preliminare in esame meritevole di approvazione in linea tecnico economica con prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, sentite le Soprintendenze competenti, con nota 28 gennaio 2006, n. 359, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che si sono pronunziati nel merito, senza osservazioni, i quattro Comuni interessati;

che all'intervento è assegnato il CUP G86G06000020005;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

2. sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, viene individuato nella regione Basilicata;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi per la realizzazione delle opere sono stimati in 48 mesi;

3. *sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo complessivo dell'intervento comprensivo di IVA, verificato dal responsabile del procedimento, è quantificato in 104.500.000,00 euro, di cui 74.057.610,00 euro per lavori a base d'appalto e 30.442.390,00 euro per somme a disposizione;

che l'importo previsto per i lavori, pari a 69.304.053,50 euro, comprende 1.386.081,07 euro per oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso e 307.560,61 euro per opere di mitigazione ambientale;

che il piano economico finanziario, predisposto dal soggetto aggiudicatore ed elaborato considerando l'arco di un trentennio, evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, ma rappresenta una limitata possibilità di attrarre finanziamenti privati, trattandosi di intervento ricadente in area interna della Basilicata, caratterizzata da indicatori socio-economici di basso livello e conseguentemente da alti livello di rischio connessi alla remunerazione di capitali investiti da operatori privati;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica che il suddetto piano è stato redatto tenendo conto che le opere di adduzione primaria (dimensionate per offrire risorse non solo al distretto B. ma anche ai distretti V-M-S di futuro attrezzamento) saranno gestite dall'EPLI, mentre le opere di distribuzione irrigua all'utenza finale (le aziende agricole del solo distretto B) saranno gestite dal Consorzio di bonifica del Vulture Alto Bradano;

che il suddetto Ministero precisa altresì che per i costi di gestione ed i ricavi è previsto un regime transitorio della durata di cinque anni, a partire dalla conclusione dei lavori, per la progressiva riconversione delle superifici — da asciutte a irrigue — da parte degli agricoltori, e che quindi, in relazione alla scarsa remuneratività dell'intervento e pur in presenza di indubbi benefici in termini di produttività per tutte le comunità rurali dell'area interessata, viene ipotizzata l'integrale imputazione del costo a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, anche se — come precisato in premessa — l'esame della richiesta viene rinviato ad una fase successiva;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare dell'intervento «Schema idrico Basento Bradano - tronco di Acerenza, distribuzione III lotto».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 104.500.000,00 euro, costituisce il limite di spesa dell'intervento ed è fissato in relazione al costo dell'intervento stesso, quale risulta dal quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Copertura finanziaria.*

La decisione sull'assegnazione di contributi a carico delle risorse riservate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche viene rinviata alla fase di esame del progetto definitivo e verrà assunta sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario analitico, che tenga conto anche degli esiti delle verifiche sulla congruità delle «somme a disposizione» previste, nel citato allegato, alla voce «prescrizioni tecniche».

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 145

ALLEGATO

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

N.B.: La documentazione richiamata al punto 16 è disponibile presso la regione e presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

In fase di redazione del progetto definitivo

1. Utilizzare per i ripristini geomorfologici esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica e per i ripristini vegetazionali specie vegetali compatibili con quelle locali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata.

2. Gli interventi di ripristino delle aree di cantiere, delle piste di servizio, dei tracciati delle condotte e delle aree vasche dovranno essere compresi nel progetto definitivo dell'opera da sottoporre a verifica di ottemperanza da parte dell'Ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata.

In fase di redazione del progetto esecutivo

3. Non potranno essere realizzate sovrapposizioni sui tracciati tratturali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

4. Il soggetto aggiudicatore dovrà assumere, su di sé, tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza archeologica su tutte le aree e i tracciati interessati da splateamenti e/o sbancamenti, così come gli oneri derivanti da scavi archeologici che dovessero rendersi necessari. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

5. Dovrà essere individuata, prima dell'inizio dell'intervento, una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per il nulla-osta. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

6. Per assicurare la sorveglianza archeologica il soggetto aggiudicatore dovrà disporre che la ditta di cui al punto 5 fornisca i nominativi di archeologi, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza, che se ne riserva l'approvazione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

7. Per il medesimo scopo, il soggetto aggiudicatore dovrà disporre che la ditta di cui al punto 5 fornisca anche operai specializzati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

8. Nel corso dei lavori di movimento terra, per ogni escavatore dovrà essere assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui ai punti 6 e 7. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

9. La Soprintendenza dovrà essere messa nelle condizioni di assumere la direzione scientifica degli interventi e disporre le modalità di esecuzione di scavi archeologici che dovessero rendersi necessari. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

10. Per l'attività di cui al punto 9 il soggetto aggiudicatore dovrà assumere a sé, nelle forme di legge, gli oneri di missione per il personale incaricato della Soprintendenza. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

11. Il soggetto aggiudicatore dovrà impegnarsi ad apportare tutte le eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

12. Dovrà essere comunicato con almeno 30 gg. di anticipo l'inizio dell'attività al fine di predisporre la necessaria sorveglianza sui lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

13. Il progetto esecutivo dovrà prevedere soluzioni formalmente più accurate e opere d'integrazione paesaggistica. Analoghi accorgimenti dovranno essere posti nelle aree in cui è prevista la realizzazione delle vasche ipotizzate nel progetto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni paesaggistici della Basilicata.

In fase esecutiva

14. In fase di cantiere non dovranno essere danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi, avendo cura a fine lavori di ripristinare, riportandole allo stato naturale, tutte le aree di cantiere e le eventuali piste di servizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

15. In fase esecutiva dovranno essere previsti appositi interventi di rinaturizzazione delle opere provvisorie (aree di stoccaggio del materiale scavato, piste, tracciati condotte ecc.) con l'integrazione della flora eventualmente danneggiata senza l'introduzione di altre essenze secondo i dettami del ripristino naturalistico con metodi di ingegneria ambientale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni paesaggistici della Basilicata.

PRESCRIZIONI TECNICHE

In fase di redazione del progetto definitivo

16. Per quanto riguarda le opere idrauliche, e più in particolare il torrino piezometrico, il progetto definitivo dovrà tener conto della classificazione sismica dei territori interessati e, per quanto riguarda il calcolo delle strutture, delle norme contenute nel decreto ministeriale 14 settembre 2005 e dell'allegato 2 — punto A.4 — della delibera di Giunta regionale 3 novembre 2004, n. 2450. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

17. Sono da acquisire, in relazione agli ulteriori approfondimenti in sede di progettazione definitiva, le autorizzazioni di cui al testo unico sui BB.CC. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

18. Gli importi inclusi fra le somme a disposizione dell'amministrazione e quelli per spese di progettazione esecutiva dovranno essere supportati dalla necessaria analisi di spesa. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

19. Il soggetto aggiudicatore darà corso alla formalizzazione dei documenti tecnici previsti dalla normativa regionale in materia urbanistica locale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

20. Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

- Amministrazione provinciale di Matera;

- Amministrazioni comunali di: Banzi, Genzano, Irsina, Palazzo San Gervasio;

- Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

06A10545

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 «Padana superiore» a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino. (Deliberazione n. 127/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, suppemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 2 include, nella parte relativa alla regione Lombardia, tra i «sistemi stradali e autostradali la voce» Accessibilità Malpensa: Milano-Abbiategrasso-Malpensa» ai soli fini procedurali;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare «Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la s.s. n. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera è inserita nell'intesa generale quadro sottoscritta in data 11 aprile 2003 tra il Governo e la regione Lombardia sotto la voce «Accessibilità viaria Malpensa: nuovo collegamento Milano-Vigevano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa (V/08)»;

Considerato che la legge 2 ottobre 1997, n. 345, all'art. 1, comma 3, ha autorizzato limiti di impegno ventennali di 53 miliardi di lire (27,372 Meuro) a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire (3,615 Meuro) a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa;

Considerato che dette risorse sono confluite nel fondo concernente apporti al capitale sociale di ANAS - costituito in attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha sancito la trasformazione dell'ANAS stessa in S.p.A. limitatamente alle annualità 2003-2005;

Ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla copertura finanziaria dell'opera;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato si inquadra nel complesso di opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione con l'aeroporto di Malpensa al fine di migliorare, in continuità con il costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, l'accessibilità veloce all'aerostazione dal bacino territoriale sud-ovest milanese, con contestuali effetti di riequilibrio dei carichi di traffico e di decongestionamento della rete esistente;

che in particolare il predetto intervento presenta uno sviluppo complessivo di Km 34,3 ed è articolato in tre parti:

allargamento della sede stradale da due a quattro corsie dal casello di Boffalora Ticino alla s.s. 11 «Padana superiore», relativo alla seconda fase funzionale del tratto terminale del costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, per una lunghezza di 1,8 km;

collegamento, per una lunghezza complessiva di 22 km, tra la s.s. 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, secondo una tipologia a doppia carreggiata riconducibile alla categoria «A» del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, con tracciato in sede nuova nel tratto da Magenta ad Abbiategrasso e in riqualificazione della attuale s.p. 114 nel tratto da Abbiategrasso a Milano e con raccordo terminale alle opere di adeguamento nella tratta Cusago-tangenziale ovest realizzate dal comune di Milano;

variante di Abbiategrasso, in nuova sede sulla s.s. 494 e riqualifica in sede del tratto Abbiategrasso-Vigevano, con esclusione del nuovo ponte sul Ticino (con cui l'intervento si raccorda, ma oggetto di altro progetto) e con tipologia a carreggiata semplice e per una lunghezza di 8,9 km, e con connessione, tra la s.s. 494 e il tratto a doppia carreggiata Magenta-Milano, mediante raccordo di 1,6 km a semplice carreggiata del tipo «C1»;

che il progetto prevede un totale di 14 svincoli oltre a rami di viabilità minore che garantiscono il ripristino degli accessi esistenti nonché il collegamento con il resto della rete;

che l'ANAS S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, con nota del 5 maggio 2003, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione e agli altri Ministeri interessati il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale (SIA);

che la regione Lombardia con delibera 30 settembre 2003, n. VII/14403, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;

che a seguito di chiarimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'istanza ex capo II del decreto legislativo n. 190/2002 è stata riformulata in termini maggiormente esaustivi e il progetto preliminare è stato nuovamente trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate con nota 4 dicembre 2003, n. DPP/Segr.Prot.04081, dall'ANAS S.p.A., che ha altresì provveduto a comunicare, in data 10 dicembre 2003, l'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani «Il Giornale» e «Il Sole 24 Ore»;

che la Commissione speciale VIA, con nota 24 dicembre 2004, n. CSVIA72005701681, ha richiesto alcune integrazioni al progetto preliminare, alla quale l'ANAS ha dato riscontro con note del 18 marzo 2005 e del 30 maggio 2005 in forma di «aggiornamento progettuale febbraio 2005»;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 30 novembre 2005, n. GAB/2005/101223/B05, ad esito della valutazione della Commissione speciale VIA, ha espresso parere favorevole sul progetto, comprensivo delle suddette integrazioni prodotte dall'ANAS, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare in sede di progetto definitivo;

che il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 7 febbraio 2006, n. BAP80234.19.04/2490 ha espresso parere positivo per quanto riguarda i tratti che si configurano come adeguamento di strade esistenti, e parere negativo per le tratte in variante e richiedendo, in alternativa, interventi di riqualifica e messa in sicurezza della rete viaria esistente;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposto in premessa, chiede l'approvazione del progetto con prescrizioni, ma non dà puntuale conto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati i cui pareri non figurano allegati alla relazione istruttoria, né propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è ANAS S.p.A.;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento, quale risulta dal progetto preliminare, è pari a 215.805.550,00 euro, di cui 146.155.000,00 euro per lavori, 38.829.300,00 euro per somme a disposizione e 30.821.250,00 euro per IVA;

che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e suscettibile di generare ricavi solo marginali derivanti da concessioni per la pubblicità stradale e per vendita di carburante;

che, secondo la relazione istruttoria, la copertura finanziaria dell'intervento sarebbe assicurata — come indicato nell'Accordo di programma quadro «realizza-

zione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale a Malpensa 2000», sottoscritto il 3 marzo 1999 ai sensi dell'Intesa istituzionale di programma tra Stato e regione Lombardia, e confermato nel relativo rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2005 (ratificato dal Comitato paritetico di attuazione in data 15 novembre 2005) — a valere sulle risorse ex art. 1, comma 3, della legge n. 345/1997, per le cui disposizioni si rinvia a quanto esposto in premessa, nonché a valere su risorse regionali di cui alla legge 4 ottobre 2004, n. 41;

Delibera:

1. È formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo all'«Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la s.s. 11 "Padana superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino».

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ripresenterà a questo Comitato — ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 — la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati, specificando in particolare come si sia tenuto conto del parere parzialmente negativo del Ministero per i beni e le attività culturali, e indicando, alla stregua del suddetto esame, le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione nonché quantificando gli eventuali costi conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni.

3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP del progetto che — ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) — dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 146

06A10544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 novembre 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dai signori Rodeghiero Francesco Valerio e Gloder Alberto delegati dai Comuni di Asiago (delibera n. 47 del 29 settembre 2006), Conco (delibera n. 38 del 14 settembre 2006), di Enego (delibera n. 26 del 12 settembre 2006), di Foza (delibera n. 37 dell'11 ottobre 2006), di Gallio (delibera n. 36 del 29 settembre 2006), di Lusiana (delibera n. 50 del 28 settembre 2006), di Roana (delibera n. 73 dell'11 ottobre 2006), di Rotzo (delibera n. 17 del 1° ottobre 2006), di voler promuovere una richiesta di referendum, previsto dall'art. 132 secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che il territorio dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Luisiana, Roana, Rotzo sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione autonoma Trentino-Alto Adige?».

I signori Rodeghiero Francesco Valerio e Gloder Alberto dichiarano di eleggere domicilio presso il sig. Micangeli Sergio - via G. Capocci n. 6 - 00199 Roma.

06A10759

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, firmato a Roma il 5 febbraio 2003.

Il giorno 17 maggio 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 20 giugno 2005 n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2005.

In conformità all'art. 26, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 17 maggio 2006.

06A10556

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto e assunzione della nuova denominazione dell'ente «Chiesa del Regno di Dio», in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006, registro n. 11, foglio n. 343, viene approvato il nuovo statuto, composto di diciotto articoli, dell'ente «Chiesa del regno di Dio» che ha assunto la nuova denominazione «Associazione Filantropica Chiesa del Regno di Dio - Gli Amici dell'Uomo», con sede in Torino.

06A10547

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Pietà, in Calvello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita della Pietà, con sede in Calvello (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10548

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Banzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Banzi (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10549

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Banzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Banzi (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10550

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Concezione, in Laurenzana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita della Concezione, con sede in Laurenzana (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10551

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Rocco, in Tolve

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita di San Rocco, con sede in Tolve (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10552

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Anzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Anzi (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10553

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Vito Martire, in Banzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita di San Vito Martire, con sede in Banzi (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10554

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 novembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2792
Yen	151,01
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	28,106
Corona danese	7,4592
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67840
Fiorino ungherese	257,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8115
Corona svedese	9,0870
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	35,770
Franco svizzero	1,5990
Corona islandese	90,35
Corona norvegese	8,2460
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3465
Nuovo leu romeno	3,4988
Rublo russo	34,1260
Nuova lira turca	1,8550
Dollaro australiano	1,6733
Dollaro canadese	1,4572
Yuan cinese	10,0656
Dollaro di Hong Kong	9,9607
Rupia indonesiana	11746,25
Won sudcoreano	1204,30
Ringgit malese	4,6659
Dollaro neozelandese	1,9406
Peso filippino	64,082
Dollaro di Singapore	1,9959
Baht tailandese	46,738
Rand sudafricano	9,3557

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39439 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fini S.p.a., con sede in: Zola Predosa (Bologna), unità di: Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17/04/2007.

Con decreto n. 39440 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mares S.p.a., con sede in: Rapallo (Genova), unità di:

Casarza Ligure (Genova);

Rapallo (Genova),

per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 39441 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mistral soc. cooperativa società cooperativa a responsabilità, con sede in: Balvano (Potenza), Unità di: Balvano (Potenza), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39442 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Orizio Paolo S.p.a., con sede in: Rodengo-Saiano (Brescia), unità di: Rodengo-Saiano (Brescia), per il periodo dal 19 maggio 2006 al 18 novembre 2006.

Con decreto n. 39443 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rubinetterie Teorema S.p.a. con sede in: Flero (Brescia), unità di: Flero (Brescia), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 9 aprile 2007.

Con decreto n. 39444 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della The swatch group (Italia) S.p.a., con sede in: Rozzano (Milano), unità di: Rozzano (Milano), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 39445 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Società servizi tecnici meridionali S.r.l., con sede in: Siracusa, Unità di: Priolo Gargallo (Siragusa), per il periodo dal 15 febbraio 2006 al 14 febbraio 2007.

Con decreto n. 39446 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Falchi S.r.l., con sede in: Gavirate (Varese), unità di: Gavirate (Varese), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 39447 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Costruzioni meccaniche Tiger S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Castano Primo (Milano), per il periodo dal 17 aprile 2006 al 16 aprile 2007.

Con decreto n. 39448 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Areva T&D Fir S.p.a., con sede in: San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di: San Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39449 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Celestica Italia S.r.l., con sede in: Vimercate (Milano), unità di: Vimercate (Milano), per il periodo dal 6 marzo 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 39450 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Convesa S.r.l., con sede in: Cagliari, unità di: Ozieri (Sassari), per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 39451 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della O.M.FE.SA. S.r.l., con sede in: Trepuzzi (Lecce), unità di: Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 30 giugno 2006 al 29 giugno 2007.

Con decreto n. 39452 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della T.F.S. Tecno field services S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Ancona;

Cagliari;

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Messina;

Milano;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma;

Taranto;

Torino,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39453 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della TFM Tecnosistemi facility management S.p.a. con sede in: Milano, unità di:

Catanzaro;

Genova;

Milano;

Napoli;

Padova;

Roma;

Taranto;

Torino,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39454 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per arnm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della TSS Tecno safety systems S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Lallio (Bergamo);

Roma;

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39455 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della ICT Systems S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Milano;

Padova;

Roma,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39456 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della Eudosia S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Milano;

Sale (Alessandria);

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007

Con decreto n. 39457 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della Tecnosistemi S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Cagliari;

Carini (Palermo);

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Milano;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma;

Taranto;

Torino,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39460 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con prosecuzione es. impresa della F.D.G. S.p.a., con sede in: Gozzano (Novara), unità di: Gozzano (Novara), per il periodo dal 3 maggio 2006 al 2 novembre 2006.

Con decreto n. 39461 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Riwal ceramiche S.p.a., con sede in: Fiorano Modenese (Modena), unità di:

Fiorano Modenese (Modena);

Maranello (Modena),

per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 39462 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Aster associate termoimpianti S.p.a., con sede in: Vimodrone (Milano), unità di: Vimodrone (Milano), per il periodo dal 7 maggio 2006 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 39463 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cutolo Michele & figli S.p.a., con sede in: Rionero in Vulture (Potenza), unità di: Rionero in Vulture (Potenza) per il periodo dal 1º aprile 2006 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 39464 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della E.M.A.R. di Ciliberti Rita Ditta individuale, con sede in: None (Torino), unità di: None (Torino), per il periodo dal 10 agosto 2006 al 9 agosto 2007.

Con decreto n. 39465 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Coggiola S.p.a., con sede in: Torino, unità di: Beinasco (Torino), per il periodo dal 28 luglio 2006 al 27 luglio 2007.

Con decreto n. 39466 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Tessitura di Rovereto tecnologie tessili S.r.l., con sede in: Scurelle (Trento), unità di: Scurelle (Trento), per il periodo dal 29 giugno 2006 al 28 giugno 2007.

Con decreto n. 39467 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Grafischena S.r.l., con sede in: Fasano (Brindisi), unità di: Fasano (Brindisi), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39475 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Veam S.r.l., con sede in: Lainate (Milano), unità di: Lainate (Milano), per il periodo dal 20 marzo 2006 al 19 marzo 2007.

Con decreto n. 39476 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Brulli S.p.a., con sede in: Arcene (Bergamo), unità di: Arcene (Bergamo), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 marzo 2007.

Con decreto n. 39477 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Nuova montaggi industriali S.r.l., con sede in: Termini Imerese (Palermo), unità di: Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 7 marzo 2006 al 6 marzo 2007.

Con decreto n. 39478 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Global network service S.r.l., con sede in: Roma, unità di:

Milano;

Roma,

per il periodo dal 25 maggio 2006 al 24 maggio 2007.

Con decreto n. 39479 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Whirlpool europe S.r.l., con sede in: Comerio (Varese), unità di: Biandronno (Varese), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 39480 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con prosecuzione es. impresa della Tectel S.r.l., con sede in: Chatillon (Aosta), unità di: Chatillon (Aosta), per il periodo dal 28 settembre 2006 al 25 aprile 2007.

Con decreto n. 39481 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Italpino MEC Società in accomadita semplice, con sede in: Albese con Cassano (Como), unità di: Albese con Cassano (Como), per il periodo dal 26 maggio 2006 al 25 maggio 2007

Con decreto n. 39482 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della GFM S.r.l., con sede in: San Cataldo (Caltanissetta), unità di: San Cataldo (Caltanissetta), per il periodo dal 12 ottobre 2005 all'11 ottobre 2006

Con decreto n. 39483 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Da Lio Loreta S.r.l., con sede in: Spinea (Venezia), unità di: Spinea (Venezia), per il periodo dal 12 maggio 2006 all'11 maggio 2007.

Con decreto n. 39484 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della OL-CI S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Rivalta di Torino (Torino) per il periodo dal 22 luglio 2006 al 21 luglio 2007.

Con decreto n. 39485 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale del Gruppo Beta S.p.a., con sede in: Fiorano Modenese (Modena), unità di:

Fiorano Modenese (Modena);

Solignano di Castelvetro (Modena),

per il periodo dal 24 luglio 2005 al 22 gennaio 2006.

Con decreto n. 39486 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Roberta creazioni (ex Persana Bimbi) S.r.l., con sede in: Santeramo in Colle (Bari), unità di: Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 5 luglio 2006 al 4 luglio 2007.

Con decreto n. 39487 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ledorex S.r.l., con sede in: San Michele Mondovì (Cuneo), unità di: San Michele Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007

Con decreto n. 39488 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.a., con sede in: Cascinetta d'Ivrea (Torino), unità di:

Campobasso;

Isernia;

Termoli (Campobasso),

per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39489 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Vouk S.p.a., con sede in: Gorizia, unità di: Gorizia, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39490 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Megaron S.p.a., con sede in: Nocera Superiore (Salerno), unità di: Siano (Salerno), per il periodo dal 10 ottobre 2006 al 9 ottobre 2007.

Con decreto n. 39491 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ferroser S.r.l., con sede in: Bari, unità di: Siracusa, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39492 del 19 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Trade di Costanzo Marcello Ditta individuale, con sede in: Palermo, unità di:

Agrigento;

Palermo,

per il periodo dal 21 maggio 2005 al 20 maggio 2006.

Con decreto n. 39493 del 20 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Martini Osvaldo S.r.l., con sede in: Castelfranco di Sotto (Pisa), unità di: Castelfranco di Sotto (Pisa), per il periodo dal 15 giugno 2006 al 14 giugno 2007.

Con decreto n. 39494 del 20 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Astigiana ammortizzatori S.r.l. con sede in: Portacomaro (Asti); unità di: Asti, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006

Con decreto n. 39495 del 20 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Becchetti Angelo Bal S.r.l., con sede in: Lumezzane (Brescia), unità di: Lumezzane (Brescia), per il periodo dal 20 marzo 2006 al 19 marzo 2007.

Con decreto n. 39496 del 20 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Colombo Damiano e figli S.p.a., con sede in: Noviglio (Milano), unità di: Noviglio (Milano), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 39497 del 20 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cadbury Italia S.p.a., con sede in: Lainate (Milano), unità di: Silvi (Teramo) per il periodo dal 19 giugno 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 39498 del 20 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Metaltecno S.r.l., con sede in: Corzano (Brescia), unità di: Corzano (Brescia), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

06A10410

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39417 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fini S.p.a., con sede in: Zola Predosa (Bologna), unità di: Zola Predosa (Bologna) per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17 aprile 2007.

Con decreto n. 39418 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mares S.p.a., con sede in: Rapallo (Genova), unità di:

Casarza Ligure (Genova);

Rapallo (Genova),

per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 39419 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mistral soc. cooperativa Società cooperativa a responsabgilità, con sede in: Balvano (Potenza), unità di: Balvano (Potenza), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39420 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Orizio Paolo S.p.a., con sede in: Rodengo-Saiano (Brescia), unità di: Rodengo-Saiano (Brescia), per il periodo dal 19 maggio 2006 al 18 novembre 2006.

Con decreto n. 39421 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rubinetterie Teorema S.p.a., con sede in: Flero (Brescia), unità di: Flero (Brescia), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 9 aprile 2007.

Con decreto n. 39422 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della The Swatch group (Italia) S.p.a., con sede in: Rozzano (Milano), unità di: Rozzano (Milano), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39423 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Società servizi tecnici Meridionali S.r.l., con sede in: Siracusa, unità di: Priolo Gargallo (Siragusa), per il periodo dal 15 febbraio 2006 al 14 febbraio 2007.

Con decreto n. 39424 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Falchi S.r.l., con sede in: Gavirate (Varese), unità di: Gavirate (Varese), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 39425 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Costruzioni meccaniche Tiger S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Castano Primo (Milano), per il periodo dal 17 aprile 2006 al 16 aprile 2007.

Con decreto n. 39426 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Areva T&D Fir S.p.a., con sede in: San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di: San Pellegrino Terme (Bergamo) per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39427 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Celestica Italia S.r.l., con sede in: Vimercate (Milano), unità di: Vimercate (Milano), per il periodo dal 6 marzo 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 39428 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Convesa S.r.l., con sede in: Cagliari, unità di: Ozieri (Sassari), per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 39429 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della O.M.FE.SA. S.r.l., con sede in: Trepuzzi (Lecce), unità di: Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 30 giugno 2006 al 29 giugno 2007.

Con decreto n. 39430 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della T.F.S. Tecno Field Services S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Ancona;

Cagliari;

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Messina;

Milano;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma;

Taranto;

Torino,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39431 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della TFM Tecnosistemi facility Management S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Catanzaro;

Genova;

Milano;

Napoli;

Padova;

Roma;

Taranto;

Torino;

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39432 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della TSS Tecno safety systems S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Lallio (Bergamo);

Roma,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39433 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della ICT Systems S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Milano;

Padova;

Roma,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39434 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della Eudosia S.p.a., con sede in: Milano, unità di:

Milano;

Sale (Alessandria);

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39435 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa della Tecnosistemi S.p.a., con sede in : Milano, unità di:

Cagliari;

Carini (Palermo);

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Milano;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma;

Taranto;

Torino,

per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 39474 del 19 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Veam S.r.l., con sede in: Lainate (Milano), unità di: Lainate (Milano), per il periodo dal 20 marzo 2006 al 19 marzo 2007.

06A10411

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Euroswiss Fiduciaria S.p.a.», in Roma.

Con decreto direttoriale 30 ottobre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 20 giugno 1988, modificato in data 31 luglio 1995 alla società «Euroswiss Fiduciaria S.p.a.» con sede legale in Roma - Iscrizione registro delle imprese e c.f. 08053920586.

06A10618

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergolide Teva»

Estratto determinazione n. 326 del 9 novembre 2006

Medicinale: PERGOLIDE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., via G. Richard 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

0,05 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687010/M (in base 10) - 12ZM52 (in base 32);

0,05 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687022/M (in base 10) - 12ZM5G (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687034/M (in base 10) - 12ZM5U (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036687046/M (in base 10) - 12ZM66 (in base 32);

0,05 mg compresse 10x30 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036687059/M (in base 10) - 12ZM6M (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036687061/M (in base 10) - 12ZM6P (in base 32);

0,05 mg + 0,25 mg compresse 75x0,5 mg + 6x0,25 mg compresse in blister AL/AL/PVC starter pack - A.I.C. n. 036687073/M (in base 10) - 12ZM71 (in base 32);

0,05 mg + 0,25 mg compresse 109x0,5 mg + 57x0,25 mg compresse in blister AL/AL/PVC starter pack - A.I.C. n. 036687085/M (in base 10) - 12ZM7F (in base 32);

0,25 mg 20 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687097/M (in base 10) - 12ZM7T (in base 32);

0,25 mg 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687109/M (in base 10) - 12ZM85 (in base 32);

0,25 mg 50 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687111/M (in base 10) - 12ZM87 (in base 32);

0,25 mg 100 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687123/M (in base 10) - 12ZM8M (in base 32);

0,25 mg 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036687135/M (in base 10) - 12ZM8Z (in base 32);

0,25 mg 10x20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036687147/M (in base 10) - 12ZM9C (in base 32);

1 mg 20 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687150/M (in base 10) - 12ZM9G (in base 32);

1 mg 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687162/M (in base 10) - 12ZM9U (in base 32);

1 mg 100 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687174/M (in base 10) - 12ZMB6 (in base 32);

1 mg 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036687186/M (in base 10) - 12ZMBL (in base 32);

1 mg 10x20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036687198/M (in base 10) - 12ZMBY (in base 32);

0,25 mg 40 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687200/M (in base 10) - 12ZMC0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 0,05 mg, 0,25 mg e 1 mg contiene:

principio attivo: pergolide (come mesilato) 0,05 mg 50 mcg, 0,25 mg 250 mcg, 1 mg 1000 mcg

eccipienti dosaggio 0,05 mg: lattosio monoidrato, amido (di mais) pregelatinizzato, sodio amido glicolato (Tipo A), cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172).

eccipienti dosaggio 0,25 mg: lattosio monoidrato, amido (di mais) pregelatinizzato, sodio amido glicolato (Tipo A), cellulosa microcristallina, magnesio stearato, indigotina (E132), ossido di ferro giallo (E172).

eccipienti dosaggio 1 mg: lattosio monoidrato, amido (di mais) pregelatinizzato, sodio amido glicolato (Tipo A), cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ossido di ferro rosso (E172).

Produzione: Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 - 44102 Kfar Saba (Israele).

Confezionamento:

Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 - 44102 Kfar Saba (Israele).

Aps/Berk Brampton Road Hampden Park BN229AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra).

Pharmachemie BV Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem (Olanda).

Pharmapack International BV Bleiswijkseweg 51 - 2712 PB Zootermeer (Olanda).

Teva Pharmaceuticals Works Co Ltd Pallagi ut 13 - 4042 Debrecen (Ungheria).

Controllo dei lotti:

Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 - 44102 Kfar Saba (Israele).

Aps/Berk Brampton Road Hampden Park BN229AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra).

Pharmachemie BV Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem (Olanda).

Rilascio dei lotti:

Teva Pharmaceuticals Works Co Ltd Pallagi ut 13 - 4042 Debrecen (Ungheria).

Aps/Berk Brampton Road Hampden Park BN229AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra).

Pharmachemie BV Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem (Olanda).

Indicazioni terapeutiche: se si considera il trattamento con un agonista della dopamina, pergolide mesilato è indicato come terapia di seconda linea nei pazienti intolleranti o a cui il trattamento con un composto non ergot è risultato inutile come monoterapia o come trattamento aggiuntivo alla levodopa nella gestione dei segni e dei sintomi del morbo di Parkinson. Pergolide mesilato è un agonista del recettore di dopamina ai siti dei recettori D_1, D_2 e D_3..

Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo dello specialista. Il beneficio del trattamento continuato deve essere corretto regolarmente prendendo in considerazione il rischio di reazioni fibrotiche e valvulopatie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

0,05 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687010/M (in base 10) - 12ZM52 (in base 32).

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,05 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,69 euro;

1 mg 20 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687150/M (in base 10) - 12ZM9G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,22 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,17 euro;

0,25 mg 40 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036687200/M (in base 10) - 12ZMC0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,06 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,26 euro;

Classificazione ai fini della fornitura: rr: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10352

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elevit»

Estratto determinazione n. 327 del 9 novembre 2006

Medicinale: ELEVIT.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Confezioni:

compresse rivestite con film 30 in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037072016/M (in base 10) - 13CC4J (in base 32);

compresse rivestite con film 100 in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037072028/M (in base 10) - 13CC4W (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene: Vitamina A (Retinolo) 3600 U.I., Vitamina B1, (tiamina nitrato) 1,55 mg corrispondente a 1,6 mg di tiamina cloridrato, Vitamina B2 (Riboflavina) 1,8 mg, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 2,6 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 4,0 mcg, Vitamina C (acido ascorbico) 100,0 mg, Vitamina D3 (colecalciferolo) 500 U.I., Vitamina E (DL-α tocoferolo acetato) 15 U.I., Calcio pantotenato 10,0 mg, biotina 0,2 mg, nicotinamide 19,0 mg, acido folico 0,8 mg, calcio 125,0 mg, ferro 60,0 mg, Magnesio 100,0 mg, manganese 1,0 mg, Rame 1,0 mg, fosforo 125,0 mg, Zinco 7,5 mg.

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, mannitolo, dispersione acquosa di etilcellulosa (etilcellulosa, sodio laurilsolfato, alcool cetilico), macrogol 6000, macrogol 400, glicerolo distearato, gelatina, cellulosa microcristallina, etilcellulosa, amido di sodio glicolato, magnesio stearato, povidone K90, povidone K30.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, dispersione acquosa di etilcellulosa (etilcellulosa, sodio laurilsolfato, alcol cetilico), macrogol 6000, talco, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172).

Componenti dei premix vitaminici:

Vitamina A palpitato secco 500: Vitamina A palmitato, butilidrossitoluene, gelatina, saccarosio, amido di mais.

Rocoat piridossina cloridrato 33 e 1/3%: piridossina cloridrato, mono-e di gliceridi di acidi grassi edibili.

Vitamina B12 0,1% idrosolubile: cianocobalamina, citrato trisodico, acido citrico anidro, maltodestrina.

Vitamina D3 polvere 100 CWS: colecalciferolo, DL-α-tocoferolo, olio di semi di soia parzialmente idrogenato, gelatina idrolizzata, saccarosio, amido di mais.

Vitamina E 50% di tipo SD secco: DL-α-tocoferolo acetato, gelatina idrolizzata, silicio diossido.

Produzione e controllo:

Rottendorf Pharma Ltd GesbH Ostenfelderstrasse 51-61 - D59320 Ennigerloch (Germania).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione o correzione dei disturbi dovuti a squilibrio o carenza di vitamine o minerali o carenze dietetiche durante la gravidanza e l'allattamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

compresse rivestite con film 30 in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037072016/M (in base 10) - 13CC4J (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

compresse rivestite con film 100 in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037072028/M (in base 10) 13CC4W (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10354

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivipram»

Estratto determinazione n. 330 del 9 novembre 2006

Medicinale: VIVIPRAM.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086016/M (in base 10) - 13CSU0 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086028/M (in base 10) - 13CSUD (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086030/M (in base 10) - 13CSUG (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086042/M (in base 10) - 13CSUU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086055/M (in base 10) - 13CSV7 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086067/M (in base 10) - 13CSVM (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 49 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086079/M (in base 10) - 13CSVZ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086081/M (in base 10) - 13CSW1 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086093/M (in base 10) - 13CSWF (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086105/M (in base 10) - 13CSWT (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 84 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086117/M (in base 10) - 13CSX5 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 90 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086129/M (in base 10) - 13CSXK (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086131/M (in base 10) - 13CSXM (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086143/M (in base 10) - 13CSXZ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086156/M (in base 10) - 13CSYD (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compressa in blister monodose PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086168/M (in base 10) - 13CSYS (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086170/M (in base 10) - 13CSYU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086182/M (in base 10) - 13CSZ6 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 15 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086194/M (in base 10) - 13CSZL (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086206/M (in base 10) - 13CSZY (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086218/M (in base 10) - 13CT0B (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086220/M (in base 10) - 13CT0D (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 49 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086232/M (in base 10) - 13CT0S (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086244/M (in base 10) - 13CT14 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086257/M (in base 10) - 13CT1K (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086269/M (in base 10) - 13CT1X (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 84 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086271/M (in base 10) - 13CT1Z (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086283/M (in base 10) - 13CT2C (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086295/M (in base 10) - 13CT2R (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086307/M (in base 10) - 13CT33 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086319/M (in base 10) - 13CT3H (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086321/M (in base 10) - 13CT3K (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 750 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086333/M (in base 10) - 13CT3X (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086345/M (in base 10) - 13CT49 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086358/M (in base 10) - 13CT4Q (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086360/M (in base 10) - 13CT4S (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086372/M (in base 10) - 13CT54 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086384/M (in base 10) - 13CT5J (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086396/M (in base 10) - 13CT5W (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086408/M (in base 10) - 13CT68 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086410/M (in base 10) - 13CT6B (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086422/M (in base 10) - 13CT6Q (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086434/M (in base 10) - 13CT72 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086446/M (in base 10) - 13CT7G (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086459/M (in base 10) - 13CT7V (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086461/M (in base 10) - 13CT7X (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086473/M (in base 10) - 13CT89 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086485/M (in base 10) - 13CT8P (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister monodose PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086497/M (in base 10) - 13CT91 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086509/M (in base 10) - 13CT9F (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086511/M (in base 10) - 13CT9H (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 15 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086523/M (in base 10) - 13CT9V (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086535/M (in base 10) - 13CTB7 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086547/M (in base 10) - 13CTBM (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086550/M (in base 10) - 13CTBQ (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 49 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086562/M (in base 10) - 13CTC2 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086574/M (in base 10) - 13CTCG (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086586/M (in base 10) - 13CTCU (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086598/M (in base 10) - 13CTD6 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 84 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086600/M (in base 10) - 13CTD8 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086612/M (in base 10) - 13CTDN (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086624/M (in base 10) - 13CTF0 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086636/M (in base 10) - 13CTFD (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086648/M (in base 10) - 13CTFS (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086651/M (in base 10) - 13CTFV (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 750 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086663/M (in base 10) - 13CTG7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: citalopram 20 mg o 40 mg (come citalopram bromidrato);

eccipienti: nucleo: mannitolo, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, macrogol 6000, titanio diossido (E171).

Produzione:

Actavis HF Karsnesbarut 108 IS-200 Kopavogur (Islanda).

Tropon GmbH Neurather Ring 1 D-51063 Koln (Germania).

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli episodi depressivi maggiori;

trattamento degli attacchi di panico con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 28 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086055/M (in base 10) - 13CSV7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,46 euro;

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086218/M (in base 10) - 13CT0B (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,46 euro;

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037086360/M (in base 10) - 13CT4S (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,51 euro;

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037086511/M (in base 10) - 13CT9H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,51 euro;

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10355

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamel»

Estratto determinazione n. 331 del 9 novembre 2006

Medicinale: DIAMEL.

Titolare A.I.C.: D & G S.r.l., vicolo Dè Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Confezioni:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037139019/M (in base 10) - 13FDLC (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037139021/M (in base 10) - 13FDLF (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037139033/M (in base 10) - 13FDLT (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037139045/M (in base 10) - 13FDM5 (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037139058/M (in base 10) - 13FDML (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037139060/M (in base 10) - 13FDMN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: glimepiride 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone K30, ossido di ferro giallo (E172) e indigotina (E132) lacca di alluminio.

Produzione controllo dei lotti:

Ali Raif Ilaç Sanayi A.S. Haseyad II. Kisim No. 228 Ikitelli - 34670 Istanbul (Turchia);

Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi, 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).

Solo per i controlli microbiologici:

Biolab S.p.a., via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

Confezionamento:

Ali Raif Ilaç Sanayi A.S. Haseyad II. Kisim No. 228 Ikitelli - 34670 Istanbul (Turchia);

Lamp S. Prospero S.p.a., via della Pace, 25/A - 41030 San Prospero (Modena).

Rilascio dei lotti: Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi, 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).

Indicazioni terapeutiche: Diamel è indicato per il diabete mellito di tipo II quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037139021/M (in base 10) - 13FDLF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10353

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biaven V.I.»

Estratto determinazione AIC/N n. 1226 del 2 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BIAVEN V.I., rilasciata alla Società Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli cap. 55020 - Barga - (Lucca) - Codice fiscale n. 01779530466, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione: «2,5g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5g + 1 flacone solvente da 50 ml (codice A.I.C. n. 025773072) viene autorizzata la confezione: «2,5g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale (codice A.I.C. n. 025773134);

in sostituzione della confezione: «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5g + 1 flacone solvente da 100 ml (codice A.I.C. n. 025773084) viene autorizzata la confezione: «5g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale (codice A.I.C. n. 025773146).

Confezione: «2,5g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale - A.I.C. n. 025773134 (in base 10) 0SLK2G (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Kedrion S.p.a. con sede in Bolognana Gallicano (Lucca) (produzione fino a frazione II e produzione del solvente ed operazioni terminali di confezionamento); Hardis S.p.a. - S.S. 7 *bis* km 19,5 S. Antimo (Napoli) (produzione a partire da frazione II e rilascio lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile ottenuta dalla ricostituzione della polvere con il solvente contiene:

Principio attivo: Immunoglobulina umana normale 50 mg, Proteine umane 50 g/l delle quali almeno il 95 % sono IgG.

Eccipienti: Saccarosio 83,5 mg - Sodio cloruro 9,0 mg - Acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

1 flacone solvente contiene: Sodio cloruro 8,5 g/litro in acqua per preparazioni iniettabili 50 ml.

Confezione: «5g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale - A.I.C. n. 025773146 (in base 10) 0SLK2U (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Kedrion S.p.a. con sede in Bolognana Gallicano (Lucca) (produzione fino a frazione II e produzione del solvente ed operazioni terminali di confezionamento); Hardis S.p.a. - S.S. 7 bis Km 19,5 S. Antimo (Napoli) (produzione a partire da frazione II e rilascio lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile ottenuta dalla ricostituzione della polvere con il solvente contiene:

Principio attivo: Immunoglobulina umana normale 50 mg, Proteine umane 50 g/l delle quali almeno il 95 % sono IgG.

Eccipienti: Saccarosio 83,5 mg - Sodio cloruro 9,0 mg - Acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

1 flacone solvente contiene: Sodio cloruro 8,5 g/litro in acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Indicazioni terapeutiche.

Terapia sostitutiva

Sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenita;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich.

Mieloma o leucemia linfatica cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti.

Bambini con AIDS congenito e infezioni ricorrenti.

Immunomodulazione

Porpora trombocitopenica idiopatica (PTI), in bambini o adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per il ripristino della conta piastrinica.

Sindrome di Guillain Barrè.

Malattia di Kawasaki.

Trapianto allogenico di midollo osseo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 025773134 - «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo: invariato.

Confezione: A.I.C. n. 025773146 - «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 025773134 - «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 025773146 - «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice di A.I.C. n. 025773072 e A.I.C. n. 025773084 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10533

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiven V.I.»

Estratto determinazione AIC/N n. 1227 del 2 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ISIVEN V.I., rilasciata alla società Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - Cap. 55020 - Barga - (Lucca) - Codice fiscale n. 01779530466, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione: «2,5g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml (codice A.I.C. n. 026938074) viene autorizzata la confezione: «2,5 g /50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale (codice A.I.C. n. 026938136);

in sostituzione della confezione: «5g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml (codice A.I.C. n. 026938086) viene autorizzata la confezione: «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale (codice A.I.C. n. 026938148).

Confezione: «2,5g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale - A.I.C. n. 026938136 (in base 10) 0TQ2SS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Kedrion S.p.a. con sede in Bolognana Gallicano (Lucca), (produzione fino a frazione II e produzione del solvente ed operazioni terminali di confezionamento); Hardis S.p.a. - S.S. 7 *bis* - Km 19,5 S. Antimo (Napoli), (produzione a partire da frazione II e rilascio lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile ottenuta dalla ricostituzione della polvere con il solvente contiene:

Principio attivo: immunoglobulina umana normale 50 mg, Proteine umane 50 g/l delle quali almeno il 95 % sono IgG.

Eccipienti: Saccarosio 83,5 mg - Sodio cloruro 9,0 mg - Acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

1 flacone solvente contiene: Sodio cloruro 8,5 g/litro in acqua per preparazioni iniettabili 50 ml.

Confezione: «5g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale - A.I.C. n. 026938148 (in base 10) 0TQ2T4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Kedrion S.p.a. con sede in Bolognana Gallicano (Lucca), (produzione fino a frazione II e produzione del solvente ed operazioni terminali di confezionamento); Hardis S.p.a. - S.S. 7 *bis* - Km 19,5 S. Antimo (Napoli), (produzione a partire da frazione II e rilascio lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile ottenuta dalla ricostituzione della polvere con il solvente contiene:

Principio attivo: Immunoglobulina umana normale 50 mg, Proteine umane 50 g/l delle quali almeno il 95 % sono IgG.

Eccipienti: Saccarosio 83,5 mg - Sodio cloruro 9,0 mg - Acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

1 flacone solvente contiene: Sodio cloruro 8,5 g/litro in acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Indicazioni terapeutiche.

Terapia sostitutiva

Sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenita;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich.

Mieloma o leucemia linfatica cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti.

Bambini con AIDS congenito e infezioni ricorrenti.

Immunomodulazione.

Porpora trombocitopenica idiopatica (PTI), in bambini o adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per il ripristino della conta piastrinica.

Sindrome di Guillain Barrè.

Malattia di Kawasaki.

Trapianto allogenico di midollo osseo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 026938136 - «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo: invariato.

Confezione: A.I.C. n. 026938148 - «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 026938136 - «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 026938148 - «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 100 ml + set infusionale - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migraless»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1222 del 2 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano.

Medicinale: MIGRALESS.

Confezione A.I.C. n. 035244019 - «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse da 100 mg.

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplactin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1223 del 2 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale n. 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo km. 2,800, 04010 - Sermoneta - Latina.

Medicinale: APLACTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027786019 - «10 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027786021 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027786033 - «40 mg compresse» 14 compresse.

È ora trasferita alla società: F.I.R.M.A. S.p.a. (codice fiscale n. 00394440481) con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci, 37, 50143 - Firenze.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalidil»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1224 del 2 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bracco S.p.a. (codice fiscale n. 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 - Milano.

Medicinale: KALIDIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028188035 - 40 compresse 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028188047 - 20 compresse 20 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Merck s.p.a. (codice fiscale 03350760967) con sede legale e domicilio fiscale in via Stephenson Giorgio, 94, 20157 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Dorom».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1225 del 2 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dorom S.r.l. (codice fiscale n. 09300200152) con sede legale e domicilio fiscale in viale G. Richard, 7, 20143 - Milano.

Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE DOROM.

Confezione: A.I.C. n. 035826015 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

È ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a. (codice fiscale 07287621002) con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75, 00181 - Roma.

Con variazione della denominazione del medicinale in TIOCOLCHICOSIDE ANGENERICO.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10532

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
M05BA04	Acido alendronico	4 unità 70 mg - uso orale
C09BA01	Captopril+idroclorotiazide	12 unità (50+25) mg uso orale

06A10672

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Pulitzer Italiana s.r.l., in Roma.

Con la determinazione n. aM - 293/2006 del 20 ottobre 2006 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina, 1004, rilasciata alla società Pulitzer Italiana s.r.l.

06A10671

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contracide»

Con la determinazione n. aR.M. 418/D113 del 23 ottobre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Norgine Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

CONTRACIDE:

«flacone 250 ml sospensione» - A.I.C. n. 032011013.

06A10681

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitene»

Con la determinazione n. aR.M. 285/D114 del 26 ottobre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

CALCITENE:

«5 fiale 50 U.I.» - A.I.C. n. 029421017;

«5 fiale 100 U.I.» - A.I.C. n. 029421029.

06A10680

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.206/D115 del 26 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

MERALOP:

«400 mg capsule molli» 20 capsule 023529023.

PILODREN:

«3% + 0,9% collirio, soluzione» flacone 10 ml 023686013.

GENTIBIOPTAL:

«0,3% collirio, soluzione» flacone 10 ml 023627021;

«0,3% unguento oftalmico» 1 tubo 5 g 023627058.

PILOTONINA:

4% collirio 10 ml 006756011;

2% collirio 10 ml 006756035.

ZINCOMETIL:

«0,02% + 0,01% gel oftalmico» tubo da 5 g 032068025.

MUCOLYSIN:

6 fiale 3 ml 023380165;

BB granulare 30 bustine 100 mg 023380203;

10 bustine granulare 600 mg 023380241.

Con la determinazione n. aR.M.834/D116 del 26 ottobre 2006 sono state revocate ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

MELAGATRAN ASTRAZENECA:

«soluzione iniettabile 3 mg/0,3 ml» 10 siringhe preriempite in blister trasparente perforato 036699015.

EXARTA:

«24 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556013;

«24 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556025;

«24 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556037;

«24 mg compresse rivestite con film « 20x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556049;

«24 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556052;

«24 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556064;

«24 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556076;

«24 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556088;

«24 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556090;

«24 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556102;

«24 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556114;

«24 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556126;

«24 mg compresse rivestite con film» 70x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556138;

«24 MG compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556140;

«24 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556153;

«24 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556165;

«24 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HOPE 036556177;

«24 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HOPE 036556189;

«24 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HOPE 036556191;

«24 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556203;

«24 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVD/AL 036556215.

06A10679-06A10678

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Penglobe»

Con la determinazione n. aR.M. 834/D117 del 26 ottobre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

PENGLOBE:

«800 mg compresse» 12 compresse 024125078;

«1200 mg compresse» 12 compresse 024125080.

06A10677

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetraciclina»

Con la determinazione n. aR.M.1133/D118 del 26 ottobre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Npa New Pharmajani S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

TETRACICLINA:

8 capsule 250 mg 017638040/G.

06A10676

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipratropio bromuro Allen».

Con la determinazione n. aRM - 1/2006-2599 del 27 ottobre 2006; è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Allen S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

IPRATROPIO BROMURO ALLEN.

Confezione: 033978014.

Descrizione: «250 mcg/1 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose

Confezione: 033978026

Descrizione: «500 mcg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose.

06A10675

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Con la determinazione n. aRM - 2/2006-213 del 31 ottobre 2006; è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abbott S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

ACICLOVIR:

confezione 033992013.

Descrizione: «250 mg polvere per soluzione per infusione» flacone da 250 mg;

confezione 033992025.

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» flacone da 500 mg.

06A10674

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società D'Angelo S.p.a., in Milazzo.

Con determinazione n. aG - 84/2006 del 6 novembre 2006 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Milazzo (Messina) Contrada Gabbia Z.I., rilasciata alla società D'Angelo S.p.a.

06A10669

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Konsyl»

Con la determinazione n. aRM - 3/2006-2425 del 7 novembre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Euroderm OTC S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

KONSYL:

confezione 033375039.

Descrizione: «3,4 g polvere per sospensione orale» 20 bustine gusto arancia senza zucchero;

confezione 033375027.

Descrizione: «3,4 g polvere per sospensione orale» flacone da 73 dosi gusto arancia senza zucchero.

06A10673

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Interpretazione autentica dell'articolo 63 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 9 agosto 2000 del comparto università, richiesta dal giudice del lavoro di Roma.

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro di Roma, dott.ssa Alessandra Trementozzi, concernente l'art. 63 del CCNL 9 agosto 2000 del comparto università sottoscritta in via di ipotesi il 27 aprile 2006 e vista la certificazione prodotta dalla Corte dei conti il 9 novembre u.s., in data 15 novembre 2006 alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo.

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente cons. Raffaele Perna e le confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CONFSAL (firmato);
CISAL (firmato);

e le organizzazioni sindacali:

CGIL/SNUR (firmato);
CISL/Università (firmato)
UIL/P.A. (firmato);
FED.CONFSAL/SNALS Univ. - CISAPUNI (firmato);
C.S.A. di CISAL Università (firmato).

Premesso che il Tribunale civile di Roma - sezione lavoro - in relazione alla causa di lavoro R.G. n. 203622/2005, con ordinanza del 23 marzo 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto università debbano esprimersi su «la cumulabilità dell'indennità speciale di cui al comma 3 dell'art. 63 del CCNL del comparto università del 9 agosto 2000 con qualsiasi altra indennità di funzione o posizione, ed in particolare con l'indennità di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo». Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le parti firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue: l'art. 63 in questione non sembra porre problemi d'interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla volontà delle parti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il personale del comparto, un'indennità accessoria da erogare alle condizioni chiaramente indicate nel comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale appartenente alla categoria D, stabilisce un'ulteriore e diversa indennità collegata all'affido di particolari responsabilità.

06A10546

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-274) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00